

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) E' costituita in Bologna l'Associazione denominata "I.S.G. ITALIAN SARCOMA GROUP - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO", senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Pupilli 1 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione ispirandosi ai moderni principi scientifici sul trattamento dei sarcomi che richiedono competenze multidisciplinari nelle specialità oncologiche, chirurgiche, radioterapiche, diagnostiche isto-patologiche e radiologiche e ricerche di base, che oltre confermare la validità di tale trattamento hanno portato ad indubbi progressi nella sopravvivenza e nella qualità della vita dei pazienti affetti da sarcoma;

si propone di promuovere

l'attività di volontariato, mediante l'iniziazione, la preparazione e l'attuazione di protocolli multicentrici terapeutici e di ricerca nell'ambito dei sarcomi, con l'intento di migliorarne ulteriormente la qualità del trattamento.

L'Associazione nell'ambito della ricerca, agirà in concerto con altre organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
 - a) migliorare la cura dei pazienti affetti da sarcoma;
 - b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati all'assistenza programmata (protocolli terapeutici) alla standardizzazione diagnostica (protocolli diagnostici) al

miglioramento delle conoscenze della patogenesi e progressione tumorale (protocolli di ricerca);

- c) svolgere un'azione informativa sia presso i cittadini che presso gli Enti Pubblici e privati;
- d) promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni nazionali ed internazionali;
- e) organizzare congressi, seminari ed altre iniziative per promuovere la ricerca scientifica riguardante i sarcomi;
- f) diffondere le conoscenze mediante l'organizzazione di corsi, attività didattiche, divulgazione di risultati attraverso internet e riviste scientifiche, al fine di provvedere ad un comune alto standard di trattamento.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati,
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al

- sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - g) eventuali quote annue di iscrizione.
 - h) Il tutto andrà a costituire il patrimonio comune dell'associazione
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Art. 4

Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che si dividono tra membri effettivi e membri onorari.
- 2) Membri effettivi sono specialisti di qualsiasi disciplina interessata ai sarcomi e tutte le persone che condividono gli scopi dell'associazione.
- 3) Membri onorari sono esperti ai quali il Consiglio Direttivo propone di aderire all'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio effettivo, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa che potrà essere stabilita e

deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - f) per indegnità morale.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) Tutti i soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa eventualmente deliberata di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) Tutti i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

2) L'Assemblea ordinaria oltre ad indirizzare l'attività dell'Associazione:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il Comitato direttivo;

c) delibera eventuali regolamenti interni e loro variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 2) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 5) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il quorum e voto favorevole previsti dall'art. 21 del Codice Civile.
- 8) Hanno diritto al voto tutti gli associati purché iscritti nel registro soci da almeno trenta giorni. Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

Art. 9

Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei soci che ne determina anche il numero. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un quinquennio, decadono per revoca dell'assemblea dei soci o per dimissioni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
- 4) Al Comitato direttivo, che è investito di ogni più ampio potere ordinario e straordinario per il funzionamento tecnico-scientifico, organizzativo e amministrativo, spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni dei membri effettivi;
 - e) proporre l'adesione ai membri onorari;
 - f) compilare ed aggiornare gli eventuali regolamenti per il funzionamento tecnico-scientifico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano

spettanti all'Assemblea dei soci.

- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Collegio dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese della contabilità sociale.
- 2) E' composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci,

dall'assemblea ordinaria, che tra i membri effettivi, ne designa il presidente.

3) Durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art.13

Controversie

1) Tutte le eventuali controversie sociali fra membri e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, salvo i limiti di legge, alla competenza di tre Proibiviri da nominarsi a cura dell'assemblea ordinaria; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 14

Norma finale

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 15

Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.